



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI - VICENZA

Regolamento per l'attività del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza

(quadriennio 2026/2030)

(Approvato nella Seduta Consiliare del 1° aprile 2026)

Art. 1
(Regolamento)

Il presente regolamento (d'ora in poi "Regolamento") detta la disciplina del funzionamento delle riunioni del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza (d'ora in poi "Consiglio") per il quadriennio di carica.

Art. 2
(Composizione)

Il Consiglio è composto dal numero di membri eletti in base alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 63 del Decreto Legislativo 28/6/2005 n. 139 (d'ora in poi "Decreto n. 139/2005").

Costituiscono cariche del Consiglio il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Fatto salvo il Presidente, eletto direttamente dalle rispettive assemblee elettorali, il Consiglio elegge al proprio interno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I componenti del Consiglio durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un numero di mandati interi consecutivi non superiore a 2 (due).

Art. 3
(Attribuzioni)

Al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'articolo 12 del Decreto n. 139/2005.

Esso costituisce l'organo di indirizzo, programmazione e controllo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza (d'ora in poi "Ordine").

Ad esso è attribuito il compito di definire le linee programmatiche alle quali dovrà ispirarsi l'attività dell'Ordine, individuando gli obiettivi, le aree di interesse e le priorità.

Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle proprie prerogative il Consiglio potrà istituire Commissioni, *Team* e Comitati per area di intervento nonché nominare delegati, anche coinvolgendo, laddove possibile, colleghi iscritti all'Ordine non facenti parte del Consiglio.

Art. 4
(Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dal Decreto Legislativo n. 139/2005 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.

Il Presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio quando necessaria.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti all'Ordine (d'ora in poi "Assemblea").

Art. 5
(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, per l'ordinaria amministrazione, in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi.

Ove manchino o siano impediti sia il Presidente che il Vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.

Art. 6
(Il Segretario)

Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio, redige, anche con l'utilizzo di tecnologie digitali, con l'ausilio di un incaricato di segreteria, il verbale delle sedute.

Ove manchi o sia impedito il Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più giovane di età.

Art. 7 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese dell'Ordine.
Predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni di accompagnamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
Il Tesoriere illustra all'Assemblea il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.
Il Tesoriere esprime il suo parere di regolarità tecnica su ogni deliberazione del Consiglio che preveda un impegno di spesa.

Art. 8 (Prerogative)

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri operano con spirito di servizio nei confronti dell'intera categoria per la valorizzazione della professione, nell'interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e la pari opportunità di ciascun iscritto.
Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri promuovono le iniziative volte a realizzare aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la specializzazione degli iscritti ed il miglioramento delle prestazioni professionali.

Art. 9 (Convocazione)

Il Presidente convoca il Consiglio preferibilmente il primo mercoledì di ogni mese.
Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, entro i 10 (dieci) giorni successivi dalla richiesta.
Il Consiglio è convocato, di norma, dal Presidente attraverso gli Uffici della Segreteria dell'Ordine, mediante modalità digitale, eventualmente tramite posta elettronica certificata (PEC), agli indirizzi risultanti dall'Albo, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.
La convocazione deve contenere le informazioni circa la data e l'orario della seduta, nonché il relativo ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve inoltre indicare la cartella dell'area riservata sulla piattaforma digitale di cui al successivo Art. 9-bis, dove i Consiglieri possono consultare la documentazione relativa agli argomenti in discussione.
Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, forma l'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta e provvede alla designazione di uno o più relatori per ciascun argomento.
Ciascuno dei componenti il Consiglio può richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di uno specifico argomento, comunicandolo per iscritto al Segretario ed agli Uffici della Segreteria dell'Ordine, anche mediante messaggio di posta elettronica.
La richiesta dovrà pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della data di riunione del Consiglio e dovrà essere accompagnata, ove l'argomento lo richieda, dalla eventuale documentazione informativa utile per la discussione. Ove l'argomento lo richieda, il relatore provvede a caricare sulla piattaforma digitale di cui all'Art. 9-bis la documentazione informativa utile per la discussione, ovvero la trasmette alla Segreteria per il caricamento.
Al termine di ogni riunione il Presidente, sentito il Consiglio, fissa la data di riunione del Consiglio successivo.
Tale data può essere variata dal Presidente, previamente sentito il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità.
In caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie del Consiglio.

Art. 9 bis (Strumenti digitali e lavori propedeutici)

Al fine di ottimizzare i lavori del Consiglio e favorire la condivisione tempestiva delle informazioni, l'Ordine adotta strumenti di produttività e collaborazione online basati su piattaforme digitali.

Ciascun Consigliere viene abilitato all'accesso ad apposite aree riservate (cartelle) all'interno della piattaforma, nelle quali, oltre all'ordine del giorno, è resa disponibile la **documentazione accessoria** e informativa relativa agli argomenti da trattare.

La piattaforma costituisce l'ambiente primario per lo svolgimento dell'attività istruttoria e dei lavori propedeutici alla seduta consiliare. Attraverso specifiche autorizzazioni di accesso, i Consiglieri possono intervenire sui documenti in **modalità collaborativa**, proponendo modifiche, integrazioni o inserendo annotazioni e commenti direttamente sui file condivisi.

L'utilizzo di tali strumenti digitali mira a rendere più efficiente la discussione in sede di riunione, permettendo ai componenti del Consiglio di giungere alla seduta con una conoscenza approfondita delle materie e avendo già esperito una fase di confronto preliminare sui testi delle proposte di delibera.

Gli Uffici di Segreteria dell'Ordine sovrintendono alla gestione tecnica degli accessi e al caricamento dei documenti, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati in conformità alla normativa vigente.

Art. 10 (Partecipazione alle riunioni)

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri si impegnano a partecipare alle riunioni del Consiglio, comunicando per iscritto agli Uffici della Segreteria dell'Ordine, anche con messaggio di posta elettronica, eventuali impedimenti a parteciparvi, ritardi o necessità di assentarsi prima della chiusura dei lavori.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive nell'anno solare alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica su provvedimento adottato dal Consiglio.

Art. 11 (Riunioni)

Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in presenza presso la sede dell'Ordine. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche in località diverse dalla sede. Il Consiglio potrà altresì essere tenuto mediante mezzi di telecomunicazione o in modalità ibrida, purché ciò sia espressamente indicato nella convocazione. Essendo la sede dell'Ordine dotata di strumenti idonei per la videoconferenza, il consigliere impedito alla partecipazione in presenza a causa di grave impedimento o malattia, può richiedere il collegamento da remoto. Tale disposizione viene concessa dal Presidente.

Art. 12 (Svolgimento)

Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono preferibilmente trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.

Il Presidente, su richiesta del relatore interessato o ravvisandone lui l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito, ovvero rinviata.

La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal relatore designato e l'esposizione del relatore deve terminare con la proposta di delibera circa l'argomento trattato e con l'indicazione, ove richiesto, dell'eventuale impegno di spesa, su cui dovrà esprimere parere di regolarità tecnica il Tesoriere.

A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola a chi ne abbia fatto richiesta.

Successivamente alla relazione ed agli interventi si procederà con la votazione della delibera.

La votazione avverrà per alzata di mano ovvero nel caso in cui la riunione si tenga mediante mezzi

di telecomunicazione in forma verbale, previo accertamento dell'identità e della legittimazione di ciascun Consigliere da parte del Segretario verbalizzante, con registrazione da parte dello stesso, per ciascun Consigliere, del voto favorevole, contrario od astenuto.

Nelle ipotesi previste dalle leggi o su richiesta della maggioranza dei componenti, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Al termine della votazione il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio ed alla verbalizzazione dello stesso.

Art. 13 (Verbalizzazione)

Il Segretario, eventualmente con l'ausilio di un incaricato dell'Ufficio di Segreteria dell'Ordine, redige il verbale in forma sintetica e lo sottopone al Presidente per la conferma.

Nel verbale è riportata la sintesi dei lavori della riunione, l'indicazione degli argomenti trattati e le deliberazioni adottate con indicazioni dei voti favorevoli, contrari ed astenuti.

Il verbale viene approvato dal Consiglio nella prima seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario, dopo di che viene trascritto a libro a cura del Segretario, avvalendosi degli Uffici della Segreteria dell'Ordine.

Art. 14 (Informativa sulle attività svolte)

Al fine di dare la massima trasparenza e pubblicità delle attività svolte, i verbali delle riunioni del Consiglio, previa secretazione delle parti non divulgabili, saranno resi disponibili per la consultazione, a cura degli Uffici della Segreteria dell'Ordine, attraverso apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine.

Di tali attività si farà, inoltre, opportuna menzione nella relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo annualmente presentato per l'approvazione all'Assemblea.

Art. 15 (Sostituzione)

Fatta eccezione per il Presidente, la cui decadenza, dimissioni, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione del Vicepresidente e dei Consiglieri, che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte od altre cause, si provvede con la nomina dei primi Consiglieri non eletti nelle rispettive liste.

I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente.

Ricorrendo tale ipotesi il Presidente deve di diritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l'Assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.

In caso di impedimento del Presidente, a qualunque titolo dovuto, tale attribuzione è esercitata dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'Ordine è istituito.

Art. 16 (Scioglimento)

Il Consiglio può essere sciolto nelle ipotesi in cui non si provveda alla sua integrazione nei tempi stabiliti, non sia in grado di funzionare o se ricorrono altri gravi motivi.

In caso di scioglimento del Consiglio trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto n. 139/2005.

Art. 17 (Trasparenza degli incarichi)

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri si impegnano a comunicare agli Uffici della Segreteria dell'Ordine l'elenco degli incarichi retribuiti conferiti da enti pubblici e da essi ricoperti alla data di inizio del mandato ed a mantenere con periodicità annuale aggiornato detto elenco per

tutta la durata del Consiglio. Di tale elenco verrà data pubblicità, a cura degli Uffici della Segreteria dell'Ordine, attraverso apposita sezione del sito istituzionale dell'Ordine.

Il Consiglio si asterrà dall'indicare il nominativo del Presidente, del Vicepresidente o di ciascuno dei Consiglieri o dei loro colleghi di Studio a chiunque lo abbia richiesto per la copertura di incarichi retribuiti.

Art. 18
(Rimborso spese)

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono per loro natura a titolo gratuito. Tuttavia, danno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico come da *Regolamento per il trattamento economico per i componenti del Consiglio dell'Ordine per le trasferte compiute nell'ambito della loro attività istituzionale e spese sostenute per dovere di funzione* in vigore.

Art. 19
(Decorrenza effetti)

Gli effetti del presente Regolamento decorrono dalla data di adozione da parte del Consiglio dell'Ordine. Il Regolamento verrà pubblicato sul sito web dell'Ordine.

Vicenza, 1° aprile 2026



Dott. Francesco Ferronato

Presidente
del Consiglio dell'Ordine